

Civile Ord. Sez. 1 Num. 16991 Anno 2018

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: PAZZI ALBERTO

Data pubblicazione: 27/06/2018

sul ricorso n. 29680/2014 proposto da:

Spal 1907 S.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Prisciano n. 72, presso lo studio dell'Avvocato Roberto Tufani, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marco Cattani giusta procura in calce al ricorso;

C.U.c. l.

- *ricorrente* -

contro

Fallimento della Spal 1907 S.p.a. in Liquidazione, in persona del Curatore dott. Paolo Montanari, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregorio VII n. 474, presso lo studio dell'Avvocato Guido Orlando, rappresentato e difeso dall'Avvocato Andrea Audino giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

1

cras  
1048  
2018

CeBorri

contro

Creditori Contumaci, Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna, Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, Scarabelli Irrigazione S.r.l.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2256/2014 della Corte d'Appello di Bologna pubblicata il 3/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2018 dal consigliere Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. il Tribunale di Ferrara, dopo aver rigettato con separato decreto la domanda di omologa del concordato presentato dalla società Spal 1907 s.p.a. in liquidazione, dichiarava il fallimento della medesima compagine debitrice con sentenza depositata in data 3 maggio 2014; una simile decisione veniva assunta a seguito a una valutazione negativa del requisito della fattibilità giuridica della proposta, giacché a giudizio del collegio di primo grado il termine previsto per la sua attuazione, della durata di diciotto anni, risultava eccessivamente lungo e nel contempo non vi era alcuna certezza in merito alla concreta esecuzione della proposta e al pagamento integrale dei creditori secondo le modalità prospettate.

2. La Corte d'Appello di Bologna respingeva il reclamo proposto da Spal 1907 s.p.a. in liquidazione condividendo nel merito il controllo di fattibilità già compiuto in termini negativi dal Tribunale, in quanto il lungo protrarsi dei tempi di pagamento in assenza di garanzie specifiche in caso di inadempimento non consentiva di ritenere realizzabile e attendibile la proposta concordataria nei termini indicati dalla società debitrice.



3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia Spal 1907 s.p.a. in liquidazione con l'intento di far valere quattro motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso il fallimento Spal 1907 s.p.a. in liquidazione.

Il Pubblico Ministero e gli ulteriori creditori intimati non hanno svolto alcuna difesa.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell' art. 380 *bis*.1 c.p.c..

Considerato che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 160, 161, 162, 163, 173, 177, 178 e 180 legge fall.: la corte distrettuale, pur avendo fatto formale richiamo alle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità con la sentenza n. 1521/2013, ne avrebbe travisato completamente il significato e il contenuto, spingendosi ben oltre il limite della verifica di una assoluta manifesta non attitudine del piano a raggiungere gli scopi prefissati ed ingerendosi invece in aspetti di convenienza economica che non le competevano, fino al punto di prevaricare la volontà dei creditori, i quali a maggioranza avevano accettato il rischio insito in una lunga rateizzazione.

Con il terzo motivo il ricorrente adduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti, costituito dall'effettiva situazione patrimoniale delle società contraenti, dalla possibilità di controllo sull'entità dei ricavi realizzate da queste ultime e dalla sussistenza di una possibilità di tutela in caso di mancato versamento degli incassi dovuti: la corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che nel contratto non fossero previste alcuna forma di tutela e garanzia specifica in ipotesi di mancato

*Abm*

versamento degli incassi dovuti a Spal nella misura indicata né alcuna sorta di controllo sull'entità dei ricavi effettivamente realizzati, osservando nel contempo che le medesime società presentavano una situazione patrimoniale inidonea sotto il profilo del capitale sociale e del patrimonio netto, a fronte di un indebitamento di oltre 33 milioni di euro; in questo modo il collegio del reclamo avrebbe trascurato dati storici presenti in atti attestanti invece la piena affidabilità commerciale delle controparti contraenti e non avrebbe considerato che anche in caso di morosità delle stesse Spal avrebbe potuto provvedere al pignoramento presso GSE s.p.a. dell'incentivo pubblico erogato con certa soddisfazione delle sue ragioni.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono il primo infondato, il terzo inammissibile.

5.1 La corte territoriale, dopo aver evidenziato come principale punto di criticità del piano concordatario la previsione di una estrema dilatazione dei tempi di soddisfacimento dei creditori e l'assenza di garanzie specifiche sulla esecuzione del contratto concluso da Spal 1907 s.p.a. con il Consorzio Energia Futura, ha apprezzato negativamente la fattibilità giuridica dello stesso ritenendolo inidoneo a realizzare la causa concreta sottesa alla proposta concordataria.

Questo assunto è stato censurato dall'odierna ricorrente sotto il profilo della riferibilità al collegio di una simile valutazione, che rientrerebbe invece nell'ambito della fattibilità economica rimesso all'esclusivo vaglio dei creditori.

5.2 In via preliminare occorre rilevare come parte ricorrente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., stigmatizzi la valorizzazione da parte della corte territoriale di fragilità patrimoniali sulla scorta di segnalazioni del Commissario giudiziale che trascurerebbero elementi di valenza contraria, quali crediti e



immobilizzazioni vantati dalle compagini contraenti con Spal, e sottolinei l'inattendibilità del dato aggregato (33 milioni di debiti) preso a riferimento dalla corte territoriale, che assommerebbe al proprio interno realtà autonome non supportate dalle relative contropartite.

Ora l'omessa indicazione del "come" e del "quando" tali fatti (costituiti dalle circostanze rappresentate nelle voci di bilancio che Spal 1907 s.p.a. intende valorizzare quali contropartite idonee a sminuire l'indebitamento registrato dalla corte territoriale) siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti avanti alla corte territoriale, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del motivo presentato (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053).

Peraltro, posto che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., *ex plurimis*, Cass. 19/10/2016 n. 21098, Cass. 16/12/2011 n. 27197), non è sindacabile in questa sede di legittimità sotto il profilo dedotto la valutazione in fatto compiuta dalla Corte d'Appello sugli aspetti patrimoniali ritenuti di maggior rilievo al fine di apprezzare





l'affidabilità delle controparti della debitrice da cui doveva provenire l'unico flusso finanziario destinato alla soddisfazione del ceto creditorio.

5.3 La giurisprudenza di questa Corte (Cass. 7/4/2017 n. 9061, Cass. 27/2/2017 n. 4915), nel solco delle indicazioni date in precedenza dalle Sezioni Unite (Cass., sez. U., 23/1/2013 n. 1521) ed al fine di chiarirne la portata, ha inteso precisare che: i) il controllo di legittimità, da attuarsi mediante la diretta verifica della effettiva realizzabilità della causa concreta, intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, dipende dal tipo di proposta formulata, seppur inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e all'assicurazione di un qualche soddisfacimento dei creditori; ii) la verifica di fattibilità, proprio in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all'assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue; iii) il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabili caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi; iv) in questa prospettiva funzionale rientra nel sindacato di pertinenza del giudice la proposta concordataria ove totalmente implausibile, mentre è riservata ai creditori solo la valutazione di convenienza di una proposta plausibile.

Dunque una cosa è la radicale e manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, aspetto che il Tribunale deve apprezzare al fine di verificare se lo specifico assetto previsto

6

dall'imprenditore sia idoneo al superamento della crisi d'impresa, un'altra è la verosimiglianza dell'esito del piano e la valutazione della sua convenienza, perché il primo profilo riguarda una valutazione fatta al momento della presentazione della proposta e investe la originaria plausibilità della stessa in termini manifesti, mentre il secondo profilo attiene alle prospettive finali di effettivo conseguimento dei risultati auspicati dall'imprenditore.

Il giudice di merito, per non travalicare dal controllo sostanziale della sostenibilità del piano nell'ambito del merito della proposta che non gli compete, deve perciò non tanto verificare l'inserimento di condizioni di salvaguardia che rendano più che ragionevole il conseguimento del risultato economico promesso, ma piuttosto appurare, addentrandosi nella verifica della congruità logica ed economica dei passaggi attuativi del programma tramite un puntuale e approfondito controllo di tutti gli elementi disponibili, se nella proposta presentata e nel piano posto a base della stessa siano presenti elementi idonei a compromettere, secondo una valutazione di eclatante probabilità da effettuarsi con prognosi *ex ante* compiuta al momento dell'omologa, il conseguimento dello scopo pratico che il concordato si ripromette di perseguire.

In sostanza, dato che il concetto di causa concreta inserisce un elemento funzionale all'interno del concetto di fattibilità, è rimesso al giudice il compito di sgombrare il campo da prospettive di soddisfazione che - anche sulla base della prova che l'imprenditore abbia dato di sé nel corso del procedimento concordatario - abbiano una consistenza meramente illusoria.

Nel caso di specie la corte territoriale ha valorizzato la mancanza di garanzie non in sé, ma alla luce di un inadempimento delle controparti della debitrice fin dall'esordio dell'attuazione del piano



riscontrato dal Commissario giudiziale in uno con una situazione patrimoniale fortemente compromessa, ha constatato, in un simile contesto, la totale implausibilità del piano concordatario per la mancanza di misure di salvaguardia di sorta in grado di rendere plausibile l'afflusso economico ipotizzato in un così lungo arco di piano e ne ha tratto la convinzione di una radicale manifesta inettitudine dello stesso al raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'assenza di garanzie non è stata quindi ritenuta di per sé un elemento imprescindibile da inserire giocoforza nel piano concordatario, ma una condizione indispensabile in un contesto ove l'unica fonte di finanziamento si era rivelata già nelle more del procedimento concordatario e fin dall'inizio dell'attuazione del piano del tutto inadempiente e fortemente indebitata.

In questo modo la corte distrettuale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra illustrati ravvisando, nel sindacare il piano presentato sotto gli aspetti di realizzabilità della causa concreta che le competevano, la radicale manifesta inettitudine dello stesso in ragione degli elementi analizzati in motivazione.

6. Gli ulteriori motivi di ricorso (relativi il secondo all'intervenuta rinuncia alla condizione sospensiva contenuta nel contratto sottoscritto da Spal 1907 s.p.a. con il Consorzio Energia Futura, il quarto alla necessità di qualificare il concordato come concordato in continuità) rimangono assorbiti, poiché la constatazione dell'illegittimità del piano per la sua manifesta inettitudine a realizzare la causa concreta ad esso sottesa costituisce ragione autonoma della decisione impugnata ed è di per sé sufficiente, una volta registrata la sua correttezza, a giustificare la reiezione del ricorso.



7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell' art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.